



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUFA, BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, PIROVANO, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIVOLTA, ROMEO, SAPONARA, SBRANA, STEFANI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2020

Disposizioni in materia fiscale a favore delle imprese colpite dal calo di esportazioni in Cina a seguito dell’epidemia COVID-19

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a incentivare l'esportazione in Cina per tutte quelle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a seguito dell'epidemia COVID-19.

La Cina è diventata, col passare degli anni, un mercato sempre più ricco di opportunità per le imprese italiane che hanno una proiezione internazionale. Il valore dei prodotti *made in Italy* esportati verso Pechino soltanto nell'ultimo decennio è più che raddoppiato, passando dai 6,3 miliardi di euro del 2007 ai 13,5 nello scorso anno.

Il Paese oggi si colloca al primo posto se consideriamo il solo continente asiatico (davanti a Giappone, Hong Kong, Corea del Sud, India) ed è al nono posto nella classifica dei mercati di destinazione dell'*export* italiano. La Cina ha rappresentato uno dei principali traini dell'*export* italiano di beni nel 2017 (+22,2 per cento rispetto al 2016), con *trend* particolarmente positivi nei settori dei beni di investimento, come la meccanica strumentale e i mezzi di trasporto.

Le dinamiche degli scambi – *export* e *import* – con la Cina finora descritte hanno prodotto per l'Italia un disavanzo commerciale di 17,6 miliardi di euro nel 2018, con un aumento di circa il 18 per cento rispetto all'anno precedente.

In virtù di una quota di mercato, che è ancora bassa, e comunque inferiore a quella dei nostri principali *competitor* (1,1 per cento contro, ad esempio, il 5,4 per cento della Germania e l'1,4 per cento della Francia), è prevedibile che la Cina continuerà a rappresentare una area geografica a elevato potenziale e ricca di opportunità di *business* per le nostre imprese esportatrici anche nei prossimi anni. Ci sono infatti importanti

margini di crescita, anche in considerazione delle prospettive dell'economia asiatica.

Le migliori opportunità sono attese nei comparti dell'elettronica, della chimica-farmaceutica, della meccanica strumentale e dei mezzi di trasporto. Si tratta di alcuni dei principali settori di importazione della Cina, per i quali le prospettive di crescita oscillano tra il 5 per cento e l'8 per cento nel periodo 2019-2022.

Per quanto riguarda il comparto della meccanica strumentale nello specifico, le migliori occasioni sono attese per i produttori di macchine utensili per lavorazioni ad alta precisione (ad esempio, nel campo dell'aviazione), macchinari usati nell'ambito di progetti per la tutela ambientale (motori, riduttori e componenti per turbine eoliche, impianti di trattamento delle acque reflue), macchinari e attrezzature per le costruzioni e l'edilizia (scavatori e altre attrezzature necessarie per la realizzazione di progetti infrastrutturali), macchinari per la manutenzione delle tratte ferroviarie e così via.

Ad oggi, a seguito dell'epidemia COVID-19, l'economia cinese ha subito un duro colpo, vedendo ridotto in maniera significativa il prodotto interno lordo (PIL) della Cina, il che ha comportato effetti sulla crescita e sui commerci mondiali. Il conto lo pagheranno sia i Paesi che esportano i loro prodotti verso il gigante asiatico, che risentiranno della frenata dei consumi interni, sia i paesi importatori, che potrebbero soffrire per la carenza di componenti destinati alle attività industriali.

Tutte le previsioni finora dicono che il PIL della Cina quest'anno perderà tra lo 0,2 e lo 0,7 per cento. Per l'Italia al momento risulta difficile fare delle stime, ma in ballo

ci sono 13 miliardi di euro di esportazioni e 31 miliardi di euro di beni importati, e, dopo i pessimi dati della produzione di fine 2019, cresce la preoccupazione.

Motivo per cui ridurre di 14 punti percentuali l'aliquota dell'imposta sul reddito delle

società, per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a seguito dell'epidemia COVID-19, rappresenterebbe un importante passo avanti ed un sopporto concreto immediato all'economia reale, in attesa di nuovi sviluppi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione IRES)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, e per i successivi due periodi di imposta, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui al comma 2 è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 14 punti percentuali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che hanno subito una riduzione del fatturato, nel periodo dal 21 gennaio 2020 al 28 aprile 2020, pari a non meno del 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, a causa delle misure di sicurezza assunte in conseguenza dell'epidemia del virus COVID-19.

3. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto legislativo n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le dispo-

sizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato testo unico, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

4. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto legislativo n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

6. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del rego-

lamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa fino a 5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2022 al 2023 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dalle imprese o dai professionisti beneficiari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

